

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER I MOTORI DEUTZ, INSTALLATI SUI MEZZI AZIENDALI, PER DODICI MESI.



ART. 1

OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto la fornitura, per dodici mesi, di ricambi per i motori DEUTZ, installati sui mezzi aziendali riportati ***nell'allegato "A"*** al presente capitolato.

L'importo complessivo disponibile a base di gara è pari a € 220.000,00 oltre IVA.

SCONTI A BASE DI GARA:

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, i concorrenti dovranno prendere visione del listino AMAT, visionabile presso l'Unità Logistica dell'AMAT- Via Roccazzo n.77 – Palermo, tutti giorni esclusi il sabato e la domenica, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. (**tel. 091 350409-350288 - mail: r.seidita@amat.pa.it**).

Su detto listino viene posto a base di gara **il 30% di sconto percentuale.**

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DEI RICAMBI

1) DEFINIZIONE DEI RICAMBI

Per la definizione dei ricambi oggetto della fornitura si applica quanto previsto dal Regolamento CE N.1400/2002 della Commissione del 31.07.2002 relativo all'applicazione dell'art.81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico.

2) IDENTIFICAZIONE DEI RICAMBI

I ricambi oggetto della fornitura devono essere univocamente e singolarmente identificati con indicazione della ragione sociale e del codice del fornitore (numerico o alfanumerico) per mezzo di uno o più dei seguenti modi:

- marcature del particolare in forma indelebile e facilmente leggibile;
- targhetta antifalsificazione fissata al particolare;
- confezionamento in scatola di cartone antifalsificazione;
- confezionamento in cellophane antifalsificazione.

Continua

Nel documento di trasporto dovrà essere indicato l'ordine cui si riferisce il materiale nonché, per ogni particolare, i seguenti identificativi:

- il codice articolo interno AMAT, indicato nell'ordine (da riportare sempre)
- codice del ricambio originale (da riportare sempre)
- codice del fornitore (da non riportare in caso di ricambio originale)

Il mancato adempimento anche ad una sola delle condizioni sopra riportate comporterà il diritto da parte di AMAT di rifiutare la fornitura a danno della ditta aggiudicataria.

ART. 3

INVARIABILITA' PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali, ottenuti dall'applicazione dello sconto operativo finale (sconto base + rialzo percentuale unico offerto) sui prezzi di listino di cui all'art. 1, resteranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

Nel caso di aggiornamento tecnico-costruttivo-commerciale di particolari componenti dei mezzi e/o nel caso di creazione di nuove classi nei corrispondenti listini delle case costruttrici si darà luogo ad un concordamento di nuovi prezzi a condizioni di mercato ed alla conseguente stipula di un atto integrativo al presente contratto.

ART. 4

SPESE

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, imballaggio e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso la rimessa aziendale oltre che di tutti gli adempimenti previsti nel presente capitolato.

ART. 5

TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il materiale sarà ordinato a mezzo PEC.

Gli ordini saranno suddivisi nelle categorie di seguito indicate, in funzione del tempo di consegna massimo del relativo materiale, e precisamente:

COD. ORDINE	TIPO	CONSEGNA MATERIALE
F.T.	Veicolo in fermo tecnico	Max 72 ore, esclusi il sabato e la domenica
C	Ordine per commesse	Max 40 giorni solari consecutivi
S	Ordine stock	Max 30 giorni solari consecutivi

I tempi di consegna del materiale decorreranno dalla data di ricezione dell'ordine.

Il fornitore, al fine di rispettare i tempi di consegna, dovrà attivare la "Procedura d'urgenza" presso le case madri costruttrici dei ricambi senza addebitare all'AMAT gli eventuali maggiori costi.

Per quanto riguarda l'ordine di tipo C, che fa riferimento alla richiesta di ricambi per revisione di complessivi meccanici e/o per revisione generale bus, la ditta fornitrice ha l'obbligo di effettuare la consegna dell'ordine in un'unica soluzione, specificando nei colli la vettura e/o il complessivo meccanico cui fa riferimento l'ordine che risulta essere indicato nell'oggetto dello stesso.

Continua

Nei documenti di consegna, per ogni particolare, oltre ai codici del Produttore, dovrà essere indicato il corrispettivo codice del ricambio originale nonché il codice articolo interno AMAT.

In caso di impossibilità a consegnare il materiale di ricambio entro i suddetti termini, la ditta fornitrice potrà richiedere una proroga, segnalando le cause ed allegando la relativa documentazione probante. La proroga potrà essere concessa dal Funzionario AMAT delegato, quando le cause siano ritenute convincenti ed il ritardo della consegna non pregiudichi la regolarità delle attività dell'Azienda stessa. In caso di incompatibilità dei termini con le esigenze di servizio dell'AMAT, la stessa avrà la facoltà di annullare l'ordine, di rifiutare il relativo materiale e provvedere alternativamente altrove od in altro modo a sua insindacabile discrezionalità, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore costo del materiale e gli eventuali oneri per l'approvvigionamento.

La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione dell'Azienda, rifiutata a tutto danno del fornitore.

ART. 6

ADEMPIMENTI PARTICOLARI PER LA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria si obbliga a produrre, ad ogni fine mese, situazione degli ordinativi in-vasi con indicata la previsione di consegna; ***il mancato pervenimento della situazione entro il giorno 5 del mese successivo comporterà l'applicazione di una penale forfettaria di € 200.***

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento della obbligazione di cui sopra, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 7

FATTURAZIONE

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo ordine di cui dovrà riportare numero e data e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ***"amat.fatture@pec.it"***.

Nel caso in cui una fattura riportasse particolari riferiti a più ordini, la stessa sarà contestata con le conseguenze di cui al successivo articolo 14.

ART. 8

LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccazzo n. 77, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni escluso i festivi, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 17.00. Eventuali consegne effettuate oltre gli orari prescritti verranno rifiutate e i possibili danni derivanti dalla mancata consegna verranno posti a carico della ditta inadempiente.

ART. 9

GARANZIA

Continua

Il fornitore dovrà garantire i prodotti forniti da eventuali difetti di fabbricazione, per un periodo di due anni dalla data di effettiva consegna.

Entro 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della lettera AMAT con cui si notificano i difetti riscontrati, il fornitore è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento anche di una delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 10 **POLIZZA ASSICURATIVA**

La Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile, per danni derivanti da prodotti difettosi.

α) Se chi partecipa alla gara è Ditta produttrice:

La ditta si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Prodotti" per un massimale di € 2.000.000,00=

Con tale garanzia verrà estesa, ai sensi delle vigenti leggi in materia, la copertura assicurativa a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive.

La suddetta garanzia è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste dalle vigenti norme in materia.

β) Se chi partecipa alla gara è rivenditore:

La ditta si obbliga ad assumere a suo carico tutte le responsabilità civili e penali per qualsiasi danno provocato a terzi dalla fornitura di materiali risultati difettosi; a tal fine dovrà avere stipulato apposita polizza assicurativa relativa alle responsabilità civili *RCT* per un massimale di € 2.000.000,00.

Le stesse polizze di cui ai punti a) e b) coprono anche gli eventuali danni al veicolo, nonché quelli derivanti dal "fermo macchina", provocati dall'uso di ricambi forniti. Il danno per fermo macchina è convenuto in € 150,00 al giorno.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento anche di una delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 11 **COLLAUDI**

I ricambi consegnati saranno sottoposti a verifica da parte dei Tecnici di AMAT limitatamente

Continua

alla loro rispondenza ai ricambi richiesti, ferma restando la responsabilità della ditta fornitrice circa le caratteristiche qualitative, funzionali e costruttive dei ricambi stessi.

I ricambi di qualità corrispondente dovranno essere corredati di certificazione del Produttore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, lett. u) del Regolamento N.1400/2002.

Resta salva la facoltà dell'AMAT di acquisire una ulteriore certificazione di un laboratorio terzo accreditato per prove identiche o affini a quelle di interesse (la norma europea di riferimento è la UNI CEI EN 17025, "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"), che attesti, sulla base di prove tecniche documentabili, che la qualità del ricambio equivalente corrisponde a quella del ricambio originale.

Ad esclusivo scopo informativo, elenco dei laboratori accreditati dal SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) è presente su Internet. Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile rivolgersi al predetto SINAL – Piazza Mincio, 2 – 00198 Roma – Tel. 06 8440991 – Fax 06 8841199 - www.sinal.it – e-mail: info@sinal.it

Nel caso di non accettazione al collaudo, il ritiro e la sostituzione della merce sono a totale carico e spesa della ditta fornitrice. In questo caso la merce si intende come non consegnata e si applicheranno le relative penalità.

ART. 12 **PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO**

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni a norma di legge e di regolamento per il risarcimento dei danni, e fermo restando la definizione della data di consegna contenuta all'art.6 del presente capitolato, le trasgressioni alle prescrizioni di cui al presente capitolato sono punite con le seguenti penali:

1) Penali per ritardo sul termine di consegna

a) Ordine stock (consegna entro 30 giorni consecutivi)

Verrà applicata una penale nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrepercento) per ogni giorno solare di ritardo calcolato sull'importo del materiale non consegnato, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4), lett. a).

Si precisa che nel conteggio dei giorni di ritardo il mese di agosto sarà escluso.

b) Ordine per commesse (consegna entro 40 giorni consecutivi)

Considerato che è fatto obbligo alla ditta fornitrice di consegnare tutto il materiale richiesto in un'unica soluzione, la mancata consegna entro i tempi farà scattare una penale forfettaria di € 50,00 al giorno, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4), lett b)

c) Ordine per veicoli in fermo tecnico.

La mancata consegna entro le 72 ore previste, farà scattare una penale pari al 6% (sei per cento) calcolato sull'importo del materiale non consegnato, oltre ad un risarcimento forfettario, per il mancato utilizzo del veicolo, di €. 50,00 al giorno, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4), lett. c).

Qualora nel corso della fornitura, le penali complessive applicate dovessero raggiungere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'AMAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Ai fini dell'applicazione della penale la consegna dei materiali che siano stati respinti al collaudo AMAT sarà considerata non avvenuta.

Continua

Qualora i ritardi nelle forniture dovessero assumere rilevanza tale da compromettere l'attività di manutenzione, l'AMAT si riterrà libera di recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva.

2) Penalità per mancata consegna:

Gli ordini che, senza alcun valido motivo, rimarranno parzialmente o totalmente inevasi dopo un periodo pari a 60 giorni dalla data di emissione, saranno considerati dall'AMAT saldati al consegnato e verrà addebitata sull'inevaso la penalità massima del 10% (dieci per cento).

3) Modalità di applicazione delle penali

Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al fornitore stesso per precedenti forniture eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il credito AMAT nei confronti del fornitore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

Il fornitore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare, nel suo valore, la cauzione definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10=.

4) Acquisto in danno

a) Ordine stock (consegna entro 30 giorni consecutivi)

Trascorse 24 ore dalla scadenza dei termini di consegna come sopra riportati, l'AMAT si riserva la facoltà di annullare gli ordini per la quota non evasa, ferma restando l'applicazione della penale nell'entità indicata al precedente punto 1 lettera a), e di procedere all'acquisto in danno addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior costo del materiale e gli eventuali oneri per l'approvvigionamento.

b) Ordine per commesse (consegna entro 40 giorni consecutivi)

In caso di mancata consegna entro i termini previsti dall'ordine, l'AMAT si riserva la facoltà di annullare l'ordine, ferma restando l'applicazione della penale nell'entità indicata al precedente punto 1 lettera b), e di procedere all'acquisto in danno addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior costo del materiale e gli eventuali oneri per l'approvvigionamento.

c) Ordine per veicoli in fermo tecnico.

In caso di mancata consegna entro le 72 ore previste, l'AMAT si riserva la facoltà di annullare gli ordini per la quota non evasa, ferma restando l'applicazione della penale nell'entità indicata al precedente punto 1 lettera c), e di procedere all'acquisto in danno addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior costo del materiale e gli eventuali oneri per l'approvvigionamento.

ART. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento.

Continua

mento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice agli artt. 6, 9 e 10 del presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'AMAT si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'AMAT avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 14 **PAGAMENTO**

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avuto in ogni caso riguardo alla corretta prassi commerciale, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell'Azienda di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

In caso di contestazione della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'AMAT alla data di ricevimento della rettifica contabile.

ART. 15 **VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE**

La ditta riconosce all'AMAT il diritto di modificare entro la scadenza naturale del contratto, l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

ART. 16 **I.V.A.**

I.V.A. a carico di AMAT mentre ogni altro eventuale onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART. 17 **FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Continua

ART. 18 **GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

Garanzia provvisoria

Per partecipare alla gara le Ditte concorrenti dovranno costituire una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, come previsto al punto 10 del bando di gara.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prodotta in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, la stessa dovrà avere validità di minimo 180 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte e dovrà prevedere l'obbligo per l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la cauzione di versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta concorrente.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria non venga prodotta in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, il deposito dovrà essere costituito mediante assegno circolare "non trasferibile" intestato ad AMAT Palermo SpA.

Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, ***la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto***, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

I concorrenti in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, ***possono ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%*** e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

Tale garanzia copre la mancata aggiudicazione definitiva per fatto dell'aggiudicataria provvisoria e sarà svincolata contestualmente alla presentazione da parte di quest'ultima della garanzia definitiva che dovrà essere pari al 10% dell'importo della fornitura.

Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà restituita entro 60 giorni dall'approvazione definitiva dei risultati di gara.

Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000***, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, ***potrà ridurre l'importo della garanzia definitiva del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale garanzia dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi

Continua

contrattuali;

- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 19

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato** predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 20

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI **ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 13 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub-

Continua

contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.